

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1112 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 per quanto riguarda le date di applicazione in risposta alla pandemia di COVID-19

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 397,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce disposizioni dettagliate relative ai regimi speciali per i soggetti passivi che prestano determinati servizi a persone che non sono soggetti passivi.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio ⁽³⁾ modifica tali disposizioni per estendere l'ambito di applicazione dei regimi speciali esistenti e introdurre un nuovo regime per modernizzare il quadro giuridico dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per il commercio elettronico transfrontaliero da impresa a consumatore (B2C). Dette modifiche si applicano dal 1° gennaio 2021.
- (3) Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato l'insorgenza di COVID-19 un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. L'11 marzo 2020 l'OMS ha dichiarato l'insorgenza di COVID-19 una pandemia. La pandemia di COVID-19 ha colpito tutti gli Stati membri. A causa dell'allarmante aumento dei casi e della mancanza di strumenti efficaci e immediatamente disponibili per far fronte alla pandemia di COVID-19, numerosi Stati membri hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale.
- (4) La pandemia di COVID-19 costituisce un'emergenza imprevista e senza precedenti, che colpisce duramente tutti gli Stati membri e li costringe a prendere provvedimenti immediati a livello nazionale per affrontare la crisi in corso, dando la priorità alla crisi e riassegnando le risorse destinate ad altri problemi. A causa di questa crisi, diversi Stati membri stanno incontrando difficoltà nel portare a termine lo sviluppo dei sistemi informatici necessari per l'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 e per applicarle dal 1° gennaio 2021. Alcuni Stati membri nonché gli operatori postali e i corrieri hanno pertanto chiesto il rinvio delle date di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026.
- (5) Tenuto conto delle difficoltà che gli Stati membri devono affrontare in relazione all'emergenza COVID-19 e del fatto che le nuove disposizioni si basano sul principio secondo cui tutti gli Stati membri devono aggiornare i loro sistemi informatici per poter applicare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026, e garantire in tal modo la raccolta e la trasmissione di informazioni e pagamenti nell'ambito dei regimi modificati, è necessario rinviare di sei mesi le date di applicazione di tale regolamento. Un rinvio di sei mesi è adeguato, in quanto il ritardo dovrebbe essere il più breve possibile per minimizzare le perdite di bilancio aggiuntive per gli Stati membri.
- (6) In considerazione dell'impatto significativo delle perturbazioni economiche e delle possibili difficoltà aggiuntive risultanti dalla pandemia di COVID-19 nonché allo scopo di sostenere l'applicazione corretta e tempestiva delle nuove norme IVA per il commercio elettronico, la Commissione potrebbe collaborare strettamente con gli Stati membri interessati per monitorare l'adeguamento dei sistemi informatici nazionali e fornire assistenza tecnica ogniqualvolta necessaria.

⁽¹⁾ GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GUL 77 del 23.3.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni (GUL 313 del 4.12.2019, pag. 14).

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 è così modificato:

1) all'articolo 1, punto 5, il nuovo articolo 61, il paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 è sostituito dal seguente:

«1. Le modifiche delle cifre contenute in una dichiarazione IVA relativa a periodi che vanno fino al secondo periodo di dichiarazione del 2021 incluso sono effettuate, successivamente alla presentazione di tale dichiarazione IVA, soltanto mediante rettifiche della stessa e non mediante rettifiche operate in una dichiarazione successiva.

Le modifiche delle cifre contenute in una dichiarazione IVA relativa a periodi a partire dal terzo periodo di dichiarazione del 2021 sono effettuate, successivamente alla presentazione di tale dichiarazione IVA, soltanto mediante rettifiche operate in una dichiarazione successiva.»;

2) all'articolo 2, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2021.

Tuttavia gli Stati membri autorizzano i soggetti passivi e gli intermediari che agiscono per loro conto a trasmettere le informazioni di cui agli articoli 360, 369 *quater* o 369 *sexdecies* della direttiva 2006/112/CE per la registrazione agli effetti dei regimi speciali a decorrere dal 1° aprile 2021.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2020

Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
